



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E.

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 22.12.2023

**OGGETTO:** "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett.a) del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza del T.A.R. della Sicilia – Sezione II° n. 638/2023 resa nel ricorso n. 2386 del Registro Generale del 2017, promosso da Rosaria Abruscato e Vincenzo Cecala contro il Comune di Ventimiglia di Sicilia e contro Pietra Cali.

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 14:00, e seguenti, presso l'aula consiliare "Giuseppe Anzalone" sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 20.12.2023 prot 9659, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria e urgente**, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Terranova.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 6 Consiglieri, i Signori:

|             |                  | presente                 | assente                  |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Collura   | Filippo          | X                        | <input type="checkbox"/> |
| 2 Cali'     | Maria Antonietta | <input type="checkbox"/> | X                        |
| 3 Di Napoli | Giuseppe         | X                        | <input type="checkbox"/> |
| 4 Barone    | Sergio Maria     | <input type="checkbox"/> | X                        |
| 5 Bondi'    | Giacomo          | X                        | <input type="checkbox"/> |
| 6 Sparacio  | Antonietta       | X                        | <input type="checkbox"/> |
| 7 Manno     | Maria Stefania   | X                        | <input type="checkbox"/> |
| 8 Abinanti  | Tommaso          | <input type="checkbox"/> | X                        |
| 9 Pollina   | Domenica         | X                        | <input type="checkbox"/> |

Sono presenti per la Giunta Comunale, il Sindaco e gli assessori , Sparacio (già consigliere), Bondi' (già consigliere)

E' presente per gli Uffici Comunali, il Dott. Sarullo, Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Assunta la **Presidenza**, il Sig. Filippo Collura, Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale, dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti propedeutici alle ore **14.05** dichiara legale e aperta la seduta.

Il **Presidente** in apertura di seduta, con il consenso unanime del Consiglio Comunale ha individuato, quali scrutatori per la seduta odierna i Consiglieri: Manno, Bondi e Pollina.

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 4 dell'O.d.G. avente per oggetto ***“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett a) del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza del T.A.R. della Sicilia – Sezione II° n. 638/2023 resa nel ricorso n. 2386 del Registro Generale del 2017, promosso da Rosaria Abruscato e Vincenzo Cecala contro il Comune di Ventimiglia di Sicilia e contro Pietra Cali.”*** proposta del 14.12.2023 proveniente dal Responsabile del Settore AA-GG a firma della Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti.

**Il Presidente** dà lettura dell'oggetto della proposta di cui al punto 4) dell'o.d.g. avente a oggetto: ***“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett a) del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza del T.A.R. della Sicilia – Sezione II° n. 638/2023 resa nel ricorso n. 2386 del Registro Generale del 2017, promosso da Rosaria Abruscato e Vincenzo Cecala contro il Comune di Ventimiglia di Sicilia e contro Pietra Cali.”*** dando per letti e conosciuti gli atti tutti a corredo.

Il **Segretario Comunale**, Dott Terranova, prende la parola e illustra il contenuto della proposta.

**Il Dott Sarullo**, invitato dal Presidente ad intervenire, dà lettura del parere del revisore dei conti.

In assenza di ulteriori interventi, il **Presidente** sottopone integralmente la proposta in votazione.

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Visti

- il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.Le n. 48/1991, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese per alzata di mano espressa dai Consiglieri nel modo seguente:

- presenti e votanti: 6;
- favorevoli: n. 6;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno;

esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

**DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui al punto 4) dell'o.d.g. avente a oggetto: ***“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett a) del D.Lgs n. 267/2000. Sentenza del T.A.R. della Sicilia – Sezione II° n. 638/2023 resa nel ricorso n. 2386 del Registro Generale del 2017, promosso da Rosaria Abruscato e Vincenzo Cecala contro il Comune di Ventimiglia di Sicilia e contro Pietra Cali.”***

A questo punto, siccome richiesto in proposta, il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

Esperita la votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, nel modo seguente:

- presenti e votanti: n. 6;
- favorevoli: n. 6;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

il **Presidente** accerta e proclama l'approvazione all'unanimità con voti favorevoli n. 6, voti contrari nessuno, astenuti nessuno.

Indi,

Visto l'esito della superiore votazione,

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett.a) del D.lgs. n.267/2000. Sentenza del T.A.R. della Sicilia - Sezione II° n. 638/2023 resa nel ricorso n. 2386 del Registro Generale del 2017, promosso da Rosaria Abruscato e Vincenzo Cecala contro il Comune di Ventimiglia di Sicilia e contro Pietra Calì.**

Premesso:

che i signori ABRUSCATO Rosaria e CECALA Vincenzo hanno proposto ricorso presso il T.A.R. per la Sicilia (Sezione Seconda) iscritto al n. 2386 anno 2017 per l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 24/2015 rilasciata in favore di Pietra CALI' in data 27 novembre 2015, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1985 lamentandone la illegittimità;

che la controinteressata, Sig.ra Calì, si è costituita in giudizio eccependo l'irricevibilità del ricorso in quanto notificato ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato contestandone l'infondatezza per insussistenza di tutte le violazioni impugate dai signori ABRUSCATO Rosaria e CECALA Vincenzo;

Che la stessa, pertanto, ha chiesto al Tribunale Amministrativo adito di rigettare il ricorso avversario con qualsivoglia statuizione;

Che il Comune di Ventimiglia di Sicilia, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

Che, in vista dell'udienza, le parti costituite hanno depositato ulteriori scritti difensivi e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Che all'udienza del 17 gennaio 2023 il T.A.R.S., Sez. II di Palermo ha pronunciato la sentenza n. 638/2023, pubblicata il 28.02.2023, oggi gravata, nella quale, ritenendo in via preliminare di non poter condividere l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, Pietra Calì, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dai ricorrenti Abruscato e Cecala e ha accolto il ricorso così pronunciando:

*"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.*

*Condanna il Comune di Ventimiglia di Sicilia e la parte contro interessata, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato, ove versato.*

*Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.;*

Che il Comune di Ventimiglia di Sicilia è venuto a conoscenza della sentenza suddetta in data 06 luglio 2023, mediante nota assunta al prot. 5085, pari data, con la quale l'Avvocato Giuseppe Di Maria, difensore dei Sigg.ri Francesco BUTTIGLIERI e Maria Concetta BUTTIGLIERI quali eredi legittimi della Sig.ra CALI' Pietra, ha notificato all'Ente, il ricorso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in S.G., proposto a tutela dei suoi assistiti, per l'annullamento della suddetta Sentenza n. 638 anno 2023 resa dal T.A.R.S., Sez. II, allegandone copia;

Considerato che, in risposta alla suddetta nota e in riferimento alla sentenza sopra indicata,

resa nel ricorso n. 2386/2017, al fine di poter ottemperare al pagamento delle spese legali liquidate in solido a carico delle parti soccombenti, questo Ente chiedeva agli eredi legittimi della Sig.ra CALI' Pietra, per il tramite del loro difensore, Avvocato Giuseppe Di Maria, di provvedere al pagamento della quota del 50% posta a loro carico, di informare il Comune scrivente dell'avvenuto pagamento e comunicava che il Comune di Ventimiglia di Sicilia avrebbe provveduto al pagamento della restante quota, previo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.

Che, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, con nota acquisita al prot. n. 8965, in data 27.11.2023, il difensore degli eredi di Cali Pietra ha comunicato all'Ente che i suoi assistiti provvederanno ad ottemperare al soddisfo del 50% delle spese di lite mediante compensazione con crediti vantati nei confronti di parte attrice;

Richiamato l'art. 33 del c.p.a che stabilisce che *“Le sentenze di primo grado sono esecutive”*.

Dato atto che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00), con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità,

Ritenuto opportuno, necessario ed urgente, per evitare danni all'Ente, provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida, per la parte spettante al Comune di Ventimiglia di Sicilia, la quota del 50% dell'importo totale di euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti e refusione del contributo, unificato ove versato;

Dato atto che con nota dell'11.12.2023, assunta al prot. cle dell'Ente n. 9344 del 12.12.2023, l'avv. Cecala Maria Rosaria, nella qualità di Legale difensore dei sigg.ri Rosaria Abruscato e Cecala Vincenzo, su richiesta di questo Ente, ha quantificato la quota del 50% spettante al Comune di Ventimiglia di Sicilia come di seguito riportato:

- € 650,00 contributo unificato;
- € 2000,00 condannatorio;
- € 300,00 spese generali al 15% su 2.000,00;
- € 92,00 C.P.A. al 4% su 2.300,00

Tot. 3.042,00-50% = 1.523,00

Ritenuto che il suddetto importo di € 1.523,00, può trovare adeguata copertura contabile nel corrente Bilancio di previsione 2023 al cap. 1058/03;

Considerato che tra le tipologie di debiti fuori bilancio quella indicata dal comma 1 lett. a) relativa ai debiti derivanti da sentenze esecutive, si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità è tenuto a saldare il debito, in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'Ente locale è tenuto ad eseguirlo (art. 2909 c.c.) Corte dei Conti – sez. di controllo- parere 45/2009.

Considerato che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.

Ritenuto pertanto di dover procedere il più tempestivamente possibile al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (ex art. 194 c.1 lett. a del TUEL).

Considerato che sulla proposta sarà acquisito il parere obbligatorio del Revisore, previsto dall'art. 239, c.1 e comma 1-bis del D.Lgs.267/2000 (TUEL

Considerato che l'art.23, c.5 della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti.

Atteso che il dirigente competente per materia è competente dell'istruttoria della pratica di riconoscimento del debito fuori bilancio e che con l'apposizione della regolarità tecnica, ne attesta la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito;

Dichiarato, in capo al Responsabile dell'Area ed al Responsabile del Procedimento:

- 1) Di non trovarsi nelle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. N. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non aver reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
- 2) Di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento, poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della L. n.241/1990;
- 3) Di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento Interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
  - né in prima persona, né di suoi parenti o affini entro il secondo grado, né del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
  - nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
- 4) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35 bis del D. Lgs.n.165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 08-03-2023, esecutiva ai sensi di legge,
  - il vigente Regolamento di contabilità;
  - lo Statuto dell'Ente.

## **PROPONE**

**Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 1.523,00 quantificato come in premessa specificato, per quota parte del 50% delle spese legali a carico dell'Amministrazione Comunale, scaturenti dalla Sentenza del T.A.R. Sicilia n.638/2023, in favore di Abruscato Rosaria e Cecala Vincenzo in solido tra loro;**

**Di dare atto che la suddetta somma di € 1.523,00 trova copertura finanziaria mediante imputazione all'intervento 01.02-1.03.02.11.006, cap 1058/3 "Spese legali, liti" del Bilancio di previsione 2023 che presenta la relativa disponibilità.**

**Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione dei conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;**

**Di trasmettere la presente deliberazione agli interessati;**

**Di dare atto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio avviene facendo salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa.**

**Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n. 289/02, mediante piattaforma ConTe;**

**Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al T.A.R. di Palermo ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;**

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva**

**Il Responsabile del Settore  
Affari Generali e Amministrativo  
f.to Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti**

**OGGETTO: . Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett.a) del D.lgs. n.267/2000. Sentenza del T.A.R. della Sicilia Sezione II° n. 638/2023 resa nel ricorso n. 2386 del Registro Generale del 2017, promosso da Rosaria Abruscato e Vincenzo Cecala contro il Comune di Ventimiglia di Sicilia e contro Pietra Calì.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 14.12.2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVO  
f.to D.ssa Linda Maria Chiara Affrunti**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, 14.12.2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Paolo Sarullo**

# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Verbale n. 08<br>Data 15.12.2023 | <b>OGGETTO: <i>Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett.a) del D.lgs. n.267/2000. Sentenza del T.A.R. della Sicilia - Sezione II° n. 638/2023 resa nel ricorso n. 2386 del Registro Generale del 2017, promosso da Rosaria Abruscato e Vincenzo Cecala contro il Comune di Ventimiglia di Sicilia e contro Pietra Cali.</i></b> |
|----------------------------------|--|

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 11.00, l'organo di revisione economico-finanziaria prende visione, per esprimere il proprio parere in merito, della proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto, pervenuta via PEC il 15.12.2023.

\*\*\*\*\*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Premesso che l'art.194 del D.lgs. 267/2000, prevede che gli Enti locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) **sentenze esecutive** (che ricomprende anche, titoli, quali i decreti ingiuntivi, giusta Deliberazione n. 166/2021/PAR del 9/06/2021 della Corte dei Conti, Sez.Reg. Campania);

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Esaminata la proposta, in oggetto, con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dalla Sentenza del T.A.R. della Sicilia - Sezione II° n. 638/2023 resa nel ricorso n. 2386 del Registro Generale del 2017.

CONSIDERATO che - la sentenza rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere tecnico rilasciato dal Responsabile del settore Tecnico;

Visto il parere contabile rilasciato dal Responsabile Finanziario;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

**L'Organo di Revisione** raccomanda all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 - il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti, corredato dalla relazione tecnica e la nota istruttoria, come *richiesta dal Procuratore Generale della Corte dei Conti con nota prot. Entrata n. 49197 del 18/11/2022.*

La seduta si è conclusa alle ore 12.00

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Angelo Giallongo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 00638/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 02386/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2017, proposto da

Rosaria Abruscato e Vincenzo Cecala, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria  
Rosaria Cecala con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Comune di Ventimiglia di Sicilia, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

di Pietra Calì, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Di Maria, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. di Marzo 61/B;

*per l'annullamento*

- della concessione edilizia in sanatoria n. 24/2015 rilasciata, ai sensi dell'art. 13  
della L.R. n. 47/1985, conosciuta dagli odierni ricorrenti in esito ad accesso agli atti  
effettuato in data 20 luglio 2017;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pietra Cali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 19 settembre 2017 parte ricorrente ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria n. 24/2015 rilasciata in favore della signora Pietra Cali lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:

*I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 55 della l.r. n. 71/1978 – violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del Comune di Ventimiglia di Sicilia – eccesso di potere per difetto di istruttoria*

Osservano i ricorrenti:

- con il provvedimento impugnato la controinteressata ha ottenuto la sanatoria delle seguenti opere: *“lavori per la diversa distribuzione degli spazi interni e modifiche delle aperture esterne e realizzazione di una copertura-sottotetto in struttura precaria di un fabbricato per civile abitazione a sei elevazioni f.t., con struttura portante in c.a., sito in Ventimiglia di Sicilia tra la via G. Garibaldi n. 116 e via Ugo La Malfa n. 2, identificato all'U.T.E. al foglio di mappa urbana part.lla n. 1774 sub. 15-17- 18-20-21-23-24-26, così come descritto nell'allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici allegati”;*

- l'edificio in questione ricade - sia pure in parte - in zona omogenea “A” centro storico;

- la concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata senza la previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza per i BB. CC. e AA., così come

previsto dall'art. 55 della l.r. n. 71/78 (*Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non sottoposte alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono rilasciate, previo nulla - osta della competente soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali*") nonché dall'art. 14 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Ventimiglia.

*II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 47/1985 come recepita in Sicilia con l.r. n. 37/1985 - violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del Comune di Ventimiglia di Sicilia*

La concessione in sanatoria sarebbe, inoltre, illegittima in quanto rilasciata in assenza del requisito della doppia conformità.

La realizzazione della copertura sottotetto ha comportato, infatti, la realizzazione di una ulteriore elevazione su un edificio già alto almeno 13,5 mt, in violazione di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 delle N.T.A.

Ed invero:

- l'art. 14 (recante Prescrizioni particolari nel Centro Storico), prevede che "Nelle more dell'approvazione dei Piani Particolareggiati (PP) o dei Piani di Recupero (PR), sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia nonché di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 20 della citata L.R. 28 dicembre 1978 n. 71, che dovranno essere preventivamente approvati dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali". Con ciò escludendo la possibilità di interventi di nuova edificazione, quale è la realizzazione della ulteriore elevazione di un edificio;

- l'art. 15 delle richiamate N.T.A. (ZONA B: Zona di completamento) detta per le nuove costruzioni, tra le altre, la seguente prescrizione: "l'altezza massima degli edifici è pari a metri 11 con le limitazioni della normativa antisismica"

La nuova elevazione non avrebbe potuto essere sanata non essendo riconducibile ad

alcuno degli interventi ammessi dall'art. 14 delle N.T.A. e comportando, altresì, il superamento dell'altezza massima degli edifici prevista dal successivo articolo 15.

*III. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della l. n. 47/1985 sotto diverso profilo - violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444*

La sanatoria ha riguardato anche alcune modifiche delle aperture esterne che, tuttavia, sono state realizzate in violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 ad una distanza di soli 4,5 metri dal prospetto ovest dell'edificio di proprietà dei ricorrenti.

*IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della l. n. 47/1985 sotto ulteriore profilo - violazione e falsa applicazione dell'art. 15 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Ventimiglia di Sicilia*

Il richiamato articolo 15 delle N.T.A. prevede che "gli eventuali distacchi tra edifici con pareti finestrate, tranne nel caso di formazione di cortili interni e nel caso che tra detti edifici vi siano interposte strade pubbliche, debbono essere pari ad almeno metri 10".

Nel caso di specie la distanza tra le pareti finestrate sarebbe di circa 4,5 metri

2. Si è costituita la controinteressata eccependo l'irricevibilità del ricorso in quanto notificato ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. I ricorrenti sarebbero a conoscenza delle opere oggetto della concessione edilizia in sanatoria almeno dal 2016, data di costituzione nel giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi a questo TAR (ricorso 3409/2016).

La controinteressata ha contestato, in subordine, l'infondatezza del ricorso assumendo che:

- gli interventi edilizi oggetto di sanatoria non riguardano la parte dell'edificio insistente sulla zona omogena "A" - Centro Storico;
- la copertura a falde non ha comportato alcun aumento di altezza dell'edificio atteso che rispetto al solaio esistente, parte da quota 0 ed al colmo, dal punto più basso, non supera il 25% di pendenza, nel rispetto di quanto previsto dal

regolamento edilizio;

- la finestra sulla parete est dell'edificio a cui fa riferimento parte ricorrente sarebbe stata già assentita nel 1978.

3. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. All'udienza di smaltimento del 17 gennaio 2023, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Ritiene preliminarmente il Collegio di non poter condividere l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla parte controinteressata, alla luce di un più consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la decorrenza del termine per impugnare un titolo edilizio in sanatoria va individuata nella conoscenza da parte dell'interessato del rilascio dell'atto per un'opera abusiva esistente (da ultimo in questo senso: Cons. Stato, sez. VI, n. 9299 del 28 ottobre 2022).

Deve ritenersi, pertanto, inidonea, ai fini della decorrenza del suddetto termine, la pubblicazione del permesso in sanatoria nell'albo pretorio dell'amministrazione comunale, rispetto alla cui consultazione non è evidentemente predicabile alcun obbligo da parte di potenziali interessati (Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 10851 del 12 dicembre 2022).

Nel caso di specie, la controinteressata non allega circostanze idonee a dimostrare che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza effettiva del permesso di costruire in sanatoria prima dell'istanza di accesso agli atti.

Né può affermarsi che i ricorrenti, essendo a conoscenza della presenza dell'opera abusiva, avessero l'onere di consultare costantemente l'albo pretorio per verificare la presenza di eventuali provvedimenti di sanatoria.

Nel caso di specie, peraltro, neanche nel corso del giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi a questo Tribunale e definito con sentenza n. 8 del 2 gennaio 2019 è mai stato dato atto del rilascio del suddetto permesso di costruire in sanatoria.

6. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

6.1. Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile

dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 21 ottobre 2015 si evince che *il fabbricato individuabile in catasto al foglio di Mappa Urbana particella n. 1774 ricade per mq 270 in zona territoriale omogenea B "zona di completamento" e "... per Mq 30 circa in zona omogenea "A" centro storico*".

Ne consegue l'illegittimità della concessione edilizia in sanatoria oggetto di gravame, perché rilasciata senza previa acquisizione del prescritto nulla osta della competente Soprintendenza, necessario, con riferimento ai centri storici, sia ai sensi dell'art.55 della L.R. n.71/1978, (applicabile *ratione temporis*) sia ai sensi dell'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ventimiglia di Sicilia.

Ai sensi di tale ultima disposizione, invero, *nelle more dell'approvazione dei Piani Particolareggiati (PP) o dei Piani di Recupero (PR) sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia nonché di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 20 della citata L.R. 28 dicembre 1978 n. 71, che dovranno essere preventivamente approvati dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali.*

L'assunto secondo il quale gli interventi edilizi oggetto di sanatoria non riguarderebbero la parte dell'edificio ricadente nel centro storico risulta smentito dagli atti di causa atteso che la concessione edilizia in sanatoria ha riguardato, tra l'altro, la "realizzazione di una copertura-sottotetto" del fabbricato sito in Ventimiglia di Sicilia tra la via G. Garibaldi n. 116 e via Ugo La Malfa n. 2, e dunque anche della parte di esso ubicato in zona omogenea "A".

È pertanto fondato il primo motivo di ricorso.

6.2. Sono, altresì, fondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali viene contestata l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte avente ad oggetto alcune modifiche delle aperture esterne e, in particolare, l'apertura di una finestra sul prospetto est dell'edificio (che fronteggia con il prospetto ovest dell'edificio esistente di proprietà dei ricorrenti), ad una distanza di circa mt. 4,50.

Tale distanza si pone, invero, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 nonché, con particolare riferimento agli interventi edilizi realizzati in zona omogenea "B", dall'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Generale del Comune di Ventimiglia di Sicilia, che impongono una distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, in assenza di elementi da cui ipotizzare la sussistenza di una delle fattispecie derogatorie previste dal richiamato art. 15 (formazione di cortili interni o interposizione tra gli edifici di strade pubbliche).

La circostanza secondo cui la nuova apertura sia collocata ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle richiamate disposizioni rispetto alla parete finestrata di proprietà dei ricorrenti non risulta contestata dalla signora Cali.

Parte controinteressata si è limitata, invero, a rilevare sul punto che l'apertura della finestra sul prospetto est dell'edificio sarebbe conforme al progetto del 1978 ed alla relativa concessione edilizia (v. memoria del 14 dicembre 2022).

A comprova di quanto affermato, la signora Cali ha versato in atti (v. allegato n. 7 alla produzione documentale del 30 novembre 2022), uno "stralcio progetto anno 1978" al quale risulta allegata una pianta "piano tipo" priva, tuttavia, di timbri e/o firme del progettista o del responsabile dell'ufficio competente.

L'assunto, oltre a non potersi considerare dimostrato dalla presenza della finestra in uno stralcio di progetto privo di timbri e/o firme, risulta, peraltro, smentito dagli elaborati progettuali allegati alla concessione edilizia n. 38/1980 che, pur essendo evidentemente successivi al progetto del 1978, non danno atto dell'esistenza della suddetta apertura (v. all. 7, 8 e 9 al ricorso introduttivo).

7. Il ricorso è, pertanto, fondato e, previo assorbimento delle censure non espressamente esaminate, deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Ventimiglia di Sicilia e la parte controinteressata, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Marco Rinaldi, Consigliere

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Agata Gabriella Caudullo**

**IL PRESIDENTE**

**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**



**COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**  
SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO

**RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI DA PARTE DELL'AVVOCATO**

Al Comune di Ventimiglia di Sicilia – Settore Affari Generali e Amministrativo

pec: [urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it](mailto:urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it)

La sottoscritta **Avv. Cecala Maria Rosaria** - con studio in Palermo, Via G. La Farina n. 13/C, indirizzo pec: [avv.mariarosariacecala@pec.it](mailto:avv.mariarosariacecala@pec.it) - nella qualità di **Legale Difensore dei Signori Rosaria Abruscato**, nata a [redacted] (C.F.: [redacted]) e **Vincenzo Cecala**, nato a [redacted] il [redacted] (C.F.: [redacted]), entrambi residenti in [redacted] nella Via [redacted] n. [redacted] in relazione alla **causa N.R.G. 2386/2017** definita con la **Sentenza n°638/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**, depositata addì 28.02.2023 (che si allega alla presente),

**CHIEDE**

- 1) il pagamento del 50% delle spese di lite liquidate nella suddetta sentenza n°638/2023 in complessivi € 2.000,00 oltre accessori, come *infra* specificate:
- € 650,00 (contributo unificato)
  - € 2.000,00 (condannatorio)
  - € 300,00 (spese generali al 15% su € 2.000,00)
  - € 92,00 (C.P.A. al 4% su 2.300,00)
- TOT. € 3.042,00  
50% di € 3.042,00 = **€ 1.523,00**

- 2) che il pagamento avvenga in favore della sottoscritta mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

[redacted] (BPER BANCA S.P.A.).

**COMUNICA**

Ai fini della quantificazione delle spese legali dovute:

di avvalersi del regime fiscale agevolato ai sensi di legge

**AUTORIZZA**

Il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016, della normativa nazionale (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni).

Palermo, 11.12.2023

Avv. Maria Rosaria Cecala  
[redacted]

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DI NAPOLI GIUSEPPE

f.to ROBERTO TERRANOVA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 IL **22.12.2023**

comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione )

comma 2 (Immediatamente Esecutiva)  
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **22.12.2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ROBERTO TERRANOVA

---

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il ....., senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE  
f.to MILIANTA LUCIA

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

#### CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ROBERTO TERRANOVA